



COMUNE DI FANANO

Piazza Marconi n. 1 – 41021 Fanano (MO)

www.comune.fanano.mo.it

Area Tecnico Manutentiva

Prot. 6483

Fanano li 12.11.2014

ORDINANZA N. 1797

DISCIPLINA DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN PERIODO INVERNALE: OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE, SU TUTTE LE STRADE COMUNALI E VICINALI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FANANO, CON SPECIALI PNEUMATICI INVERNALI IDONEI ALLA MARCIA SU NEVE O GHIACCIO OD IN ALTERNATIVA DISPONENDO A BORDO DEL VEICOLO DI IDONEI MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI OMOLOGATI, NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 15 NOVEMBRE E IL 15 APRILE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

Premesso che:

- Durante i periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni aventi carattere nevoso, si sono riscontrati disagi per la circolazione stradale, che condizionano pesantemente il regolare deflusso del traffico e la sicurezza lungo le strade;
- Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;
- In tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione, rendendo peraltro difficoltoso se non impossibile l'espletamento dei servizi di emergenza, di pubblica utilità, antighiaccio e sgombero neve;
- Per tutelare prioritariamente la pubblica incolumità e per motivi di sicurezza e di pubblico interesse, nonché per esigenze tecniche, si ritiene di dover prescrivere, per i veicoli transitanti lungo le strade gestite da questa Amministrazione Comunale, e le strade vicinali di uso pubblico, l'obbligo di circolare con speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio (pneumatici termici) o, in alternativa di circolare disponendo, a bordo del veicolo, di idonei mezzi antisdrucchiolevoli omologati (catene);
- Si ritiene inoltre di dover imporre ulteriori specifiche prescrizioni per i veicoli transitanti lungo talune strade comunali caratterizzate da traffico di natura particolare, come sotto meglio descritto;

Evidenziato che:

- Le strade comunali Viale Rimembranze, Via Campo del Lungo, Via Pian Margheridone, Via Canevare, Via Cimone, Via Cimoncino che compongono il collegamento tra il capoluogo e la Stazione Sciistica del Cimoncino durante il periodo invernale sono percorse da un alto numero di veicoli e le particolari condizioni climatiche, nonché la conformazione delle strade caratterizzate, in alcuni tratti, da ridotte dimensioni della carreggiata, da pendenze elevate ed esposizioni sfavorevoli, a causa dello scioglimento della neve e del ghiaccio – anche se trattate con sale e ghiaino – causano spesso blocchi della circolazione con gravi conseguenze per l'incolumità pubblica;
- L'imprevedibilità di particolari fenomeni atmosferici peraltro molto frequenti in Appennino, che causano la formazione improvvisa di ghiaccio in presenza di piogge con temperature del suolo molto basse, rendendo impossibile il corretto svolgimento del servizio di spandimento di sale e ghiaino e causando grave pericolo per l'incolumità pubblica soprattutto lungo le sopracitate strade in quanto trafficate;



Tel. 0536-68803 - Fax 0536-68954

E mail info@comune.fanano.mo.it – PEC comune@cert.comune.fanano.mo.it

C.F. 00562780361

Considerato inoltre che le strade comunali Via Ponti, Via Ospitale, Via Capanna Tassoni che compongono il collegamento tra il capoluogo e la sede della Ditta S.E.M. Sorgenti Emiliane Modena sita in Via Capanna Tassoni n. 219, sono percorse tutto l'anno da un alto numero di autocarri di grosse dimensioni (superiori a 3,5 t.) e, durante l'inverno, per le particolari condizioni climatiche, nonché la conformazione delle strade caratterizzate, in alcuni tratti, da ridotte dimensioni della carreggiata, da pendenze elevate ed esposizioni sfavorevoli, a causa dello scioglimento della neve e del ghiaccio – anche se trattate con sale e ghiaino – causano spesso blocchi della circolazione con gravi conseguenze per l'incolumità pubblica;

Accertata la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13, 1° comma della L. 241/90 e ss. mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Richiamato il combinato disposto degli: art. 5 comma 3; art. 6 comma 4 lettere a) b) e) comma 5 lettera d) e art. 7 del decreto legislativo n. 285/1992;

Visto l'articolo 74 del D.P.R. 495/92 e ss.mm.;

Visto quanto disposto dal decreto legislativo n. 267/2000;

Vista la direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Prot. RU\1580 – 16.01.2013;

ORDINA

A tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e motocicli, che nel periodo compreso tra il **15 novembre ed il 15 aprile**, di transitare sulla sotto elencata rete viaria di competenza del Comune di Fanano, nel modo di seguito specificato:

1. su tutte le strade comunali e vicinali di uso pubblico del Comune di Fanano con speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio o, in alternativa, di circolare disponendo, a bordo del veicolo, di idonei mezzi antisdrucchiolevoli omologati (catene);
2. nel periodo di validità dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulle strade di competenza e in assenza di fenomeni nevosi in atto;
3. in presenza di neve e/o ghiaccio sul manto stradale e in situazioni di emergenza correlate al verificarsi di improvvise precipitazioni nevose vi è l'obbligo di circolare lungo tutte le strade presenti sul territorio comunale e in particolare sulle strade comunali di Viale Rimembranze, Via Campo del Lungo, Via Pian Margheridone, Via Canevare, Via Cimone, Via Cimoncino con speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio e con idonei mezzi antisdrucchiolevoli omologati e montati (catene), **compresi i veicoli a trazione integrale**;
4. in presenza di neve e/o ghiaccio sul manto stradale e in situazioni di emergenza correlate al verificarsi di improvvise precipitazioni nevose vi è l'**obbligo per i mezzi superiori alle 3,5 t.** di circolare lungo le strade comunali Via Ponti, Via Ospitale, Via Capanna Tassoni con:
 - speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio e con idonei mezzi antisdrucchiolevoli omologati montati (catene);
 - catene omologate che avvolgono tutto il pneumatico, non sono consentiti e riconosciuti validi i cosiddetti "ramponi" o altre tipologie non riconosciute.
 - il montaggio di tali mezzi antisdrucchiolevoli deve essere effettuato prima di circolare nelle vie sopra indicate e senza causare blocchi o problemi alla circolazione.

Tali obblighi assumono validità anche al di fuori del periodo indicato al verificarsi di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio.

ORDINA ALTRESI'

Di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite in merito dalla segnaletica e dagli ordini impartiti al momento (considerate le eccezionali situazioni climatiche) da parte degli organi di Polizia di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada:

- Tutti gli automobilisti in transito nelle strade comunali e vicinali di uso pubblico del Comune di Fanano;
- Tutti gli automobilisti, **ivi compresi i conducenti di veicoli a trazione integrale**, che transitano lungo le strade comunali Viale Rimembranze, Via Campo del Lungo, Via Pian Margheridone, Via Canevare, Via



Tel. 0536-68803 - Fax 0536-68954

E mail info@comune.fanano.mo.it – PEC comune@cert.comune.fanano.mo.it

C.F. 00562780361

Cimone, Via Cimoncino con particolare riferimento al montaggio delle catene anche in presenza di pneumatici invernali (termici);

- I conducenti dei veicoli superiori alle 3,5 t. che transitano lungo le strade comunali Via Ponti, Via Ospitale, Via Capanna Tassoni con particolare riferimento al montaggio delle catene anche in presenza di pneumatici invernali (termici).

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1. I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori. Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

I funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza e possono, ricorrendo la necessità, ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucchiolevoli, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche indicazioni, cautele e ordini da rispettare.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza, che sarà resa nota al pubblico con idonea pubblicità mediante la specifica segnaletica stradale e tramite gli organi di informazione.

L'inosservanza della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste e dagli art. 6 e 7 del decreto legislativo n.285/1992, nuovo Codice della strada.

La presente ordinanza ha validità permanente e ove necessario potrà essere modificata o revocata da ulteriore atto ordinativo.

AVVERTE

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, comma 3 del decreto legislativo n. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);

- che, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR dell'Emilia Romagna entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Dalla Residenza Municipale 12.11.2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Geom. Zanasi Alfredo


lavoripubblici@comune.fanano.mo.it
tel. 0536/68803 int. 227



Tel. 0536-68803 - Fax 0536-68954

E mail info@comune.fanano.mo.it – PEC comune@cert.comune.fanano.mo.it

C.F. 00562780361